



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO / GUARDIA COSTIERA
MILAZZO

DJSCIPLINA BANCHINA PESCHERECCI PORTO DI PORTOROSA - PUNTO DI SBARCO PESCATO

Località: "Portorosa" Comune di Fumari (ME)

Ordinanza n. 01/2014

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Milazzo:

- VISTA La propria Ordinanza n. 01/01 in data 16.01.2001 riguardante la disciplina della banchina "Pescherecci" del porto di Portorosa;
- VISTA La nota prot. n. 1039 in data 31.01.2002 dell'Ufficio del Genio Civile Opere Marittime di Palermo relativo al collaudo ex art.12 R.C.N. delle opere portuali eseguite nel complesso turistico denominato Portorosa sito nel Comune di Fumari (ME);
- VISTA la nota prot. n. 40945 in data 15.06.2006 della Regione Siciliana - Assessorato Territorio ed Ambiente con cui viene individuato il tratto di banchina da dare in uso ai pescatori professionisti tramite apposita planimetria;
- VISTI i verbali delle riunioni tenutesi in data 13.02.2008 e 15.10.2013 presso la sede della Capitaneria di Porto di Milazzo;
- VISTA la Circolare del Ministero della Salute DGSAN prot.n. 25442-P del 10.08.2010;
- VISTO il provvedimento della Regione Siciliana Aut. n. 89 Rep. n. 3508 in data 15.03.2012 nella parte in cui stabilisce che "il concessionario si impegna a garantire il libero ormeggio delle imbarcazioni da pesca nella banchina a tal uopo individuata con apposita Ordinanza dell'Autorità Marittima";
- VISTA la propria Ordinanza n. 06/2013 in data 27.02.2013 recante "PUNTI DI SBARCO DEL PESCATO NEL PORTO DI MILAZZO";
- VISTO il nulla osta con prescrizioni dell'A.S.P. MESSINA - Dipartimento di prevenzione veterinario - Distretto di Barcellona P.G. espresso con nota prot. n. 21 in data 03.01.2014 circa la designazioni della suddetta Banchina Pescherecci quale "punto di sbarco pescato";
- CONSIDERATA la necessità di adottare apposite misure di polizia marittima e portuale al fine di prevenire il verificarsi di incidenti nonché garantire la regolare fruizione del citato tratto di banchina;
- VISTI gli articoli 17, 28, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione;

ORDINA

Articolo 1

(Banchina Pescherecci)

Il tratto di banchina di lunghezza pari a 90 metri circa, denominato "Banchina pescherecci" situato nell'avamporto del porto di Portorosa, meglio evidenziato nell'allegata planimetria come trasmessa dall'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, è riservato gratuitamente all'ormeggio delle unità da pesca, nel rispetto di quanto previsto nel successivo articolo 2.

Articolo 2

(Riserva dei posti)

Hanno diritto alla riserva di cui all'articolo 1, i pescatori professionisti le cui imbarcazioni sono iscritte nei registri del Circondario Marittimo di Milazzo, in possesso di licenza di pesca in corso di validità e purché siano in armamento ovvero in disarmo per un periodo non superiore a trenta giorni. In tale ultimo caso, sarà necessaria la previa autorizzazione della Capitaneria di Porto di Milazzo.

Articolo 3
(*Sbarco del pescato*)

La Banchina Pescherecci del Porto di Portorosa è designato quale "Punto di sbarco del Pescato" ai sensi delle disposizioni di cui in epigrafe.

Circa le modalità di svolgimento di tali operazioni, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- 1) Rispettare in via analogica le disposizioni, laddove applicabili, contenute nell'Ordinanza n.06/2013 in data 27.02.2013 relative al Punto di Sbarco del Porto di Milazzo;
- 2) Evitare qualsiasi ritardo delle operazioni di sbarco;
- 3) Impedire qualsiasi contaminazione del pescato e delle attrezzature e materiali destinati a venire a contatto con il pescato;
- 4) Consentire in maniera igienica l'approvvigionamento di ghiaccio, acqua, imbarco di materiali (es. contenitori puliti) ed attrezzature (es. reti);
- 5) Mantenere separati, nello spazio o nel tempo, lo scarico dei prodotti della pesca e l'approvvigionamento di carburante;
- 6) Le operazioni di sbarco del pescato siano limitate al solo trasbordo dei prodotti della pesca da motobarca ad idoneo mezzo di trasporto per il seguente trasferimento al primo stabilimento di destinazione. Il trasbordo deve effettuarsi in condizione di ragionevole assenza di odori, fumo, polveri, gas di scarico degli automezzi ed altri possibili contaminanti, infestanti.

Articolo 4
(*Attuazione dell'Ordinanza*)

I soggetti a qualsiasi titolo interessati, ognuno per la parte di propria competenza, sono tenuti a porre in essere tutte le azioni necessarie per la concreta attuazione della presente Ordinanza.

Articolo 5
(*Adempimenti amministrativi*)

Per quanto riguarda gli adempimenti amministrativi in occasione dell'accosto, la partenza e la sosta presso la Banchina Pescherecci del porto di Portorosa, oltre alle vigenti norme nazionali ed internazionali di settore, trovano applicazione in via analogica e laddove applicabili, le disposizioni di carattere locale che disciplinano il porto di Milazzo.

Articolo 6
(*Sanzioni*)

I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti ai sensi dell'Art. 1164 e 1174 del Codice della Navigazione (se conduttori di unità da diporto, ai sensi dell'articolo 53 del D.Lgs. n. 171/2005), salvo che il fatto non costituisca diverso illecito.

Articolo 7
(*Abrogazioni*)

L'Ordinanza n. 01/2001 in premessa citata, è abrogata.

Articolo 8
(*Rispetto dell'Ordinanza*)

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Milazzo, 07/01/2014

f.to IL COMANDANTE
C.F. (CP) Fabrizio COKE